

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
GENERALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 2 – Definizione delle entrate	3
Art. 3 – Regolamentazione delle entrate	3
Art. 4 – Forme di gestione delle entrate	3
Art. 5 – Soggetti responsabili delle entrate	4
Art. 6 – Attività di verifica e controllo	4
Art. 7 – Diritto di interpello.....	4
Art. 8 – Attività di accertamento delle entrate	5
Art. 9 – Attività di accertamento per omesso versamento delle entrate	6
Art. 10 – Sanzioni e interessi	6
Art. 11 – Tutela giudiziaria	7
Art. 12 – Forme di riscossione coattiva	7
Art. 13 – Forme di riscossione volontaria.....	7
Art. 14 – Compensazione	8
Art. 15 – Sospensione e dilazione del versamento	8
Art. 16 – Rimborsi	9
Art. 17 – Autotutela	9
Art. 18 - Forme di pubblicità.....	9
Art. 19 - Entrata in vigore	9

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate comunali, tributarie e non tributarie, con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i. e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
- 2) La disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a disciplinare le attività di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
- 3) Il presente Regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2 – Definizione delle entrate

- 1) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote e addizionali di tributi erariali, regionali e provinciali.
- 2) Costituiscono entrate comunali non aventi natura tributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente comma quali i canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 – Regolamentazione delle entrate

- 1) Le singole entrate possono essere disciplinate con specifici regolamenti nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente atto. Tali regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'approvazione, ovvero dal primo gennaio dell'anno in corso ove si sia provveduto entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione.
- 2) Ove non siano adottati nei termini i regolamenti di cui al comma 1, e per quanto non disciplinato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 – Forme di gestione delle entrate

- 1) La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
- 2) L'Amministrazione Comunale può affidare le attività relative alle entrate, anche disgiuntamente, a terzi, secondo i principi contenuti nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nel rispetto delle procedure di affidamento dei servizi pubblici previste dalla normativa vigente.
- 3) La modalità di gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale o comunque specificamente prevista nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, effettuata a cura del Responsabile di servizio competente.
- 4) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 5 – Soggetti responsabili delle entrate

- 1) Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Responsabili di Servizio delle singole aree di competenza ai quali le stesse risultano affidate nel Piano Risorse Obiettivi, con il coordinamento e la supervisione del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 2) Il Responsabile di Servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica, l'attività d'accertamento e quella sanzionatoria. Egli appone il visto d'esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
- 3) Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/97 anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6 – Attività di verifica e controllo

- 1) E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare, mediante attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio, che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalla legge e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
- 2) Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13 in quanto non riferibili ai procedimenti tributari.
- 3) In particolare, il Responsabile di Servizio deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
- 4) Il Responsabile di Servizio, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare specifica relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
- 5) La Giunta Comunale, in sede di approvazione del Piano risorse Obiettivi, ovvero con deliberazione successiva, può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Art. 7 – Diritto di interpello

- 1) Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
- 2) Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
- 3) L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
- 4) Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

- 5) Il Responsabile dell'entrata come individuato all'art. 5) dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza. Qualora la risposta dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
- 6) Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
- 7) Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
- 8) Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
- 9) La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- 10) La risposta del Comune vincola le parti con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 11) Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
- 12) La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
- 13) Il Responsabile dell'entrata allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, può richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
- 14) La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 8 – Attività di accertamento delle entrate

- 1) L'attività di accertamento in rettifica o d'ufficio delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo del Responsabile del servizio tributi e del personale addetto, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal responsabile del servizio tributi. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie.
- 2) La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 6, è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono

chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

- 3) L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4) L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria sia di natura diversa da quella tributaria, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 9 – Attività di accertamento per omesso versamento delle entrate

- 1) L'attività di accertamento per omesso versamento delle entrate tributarie e non tributarie dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici.
- 2) Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti negli appositi regolamenti.
- 3) Per le entrate tributarie, il provvedimento di accertamento per omesso versamento dovrà avere la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 4) Per le entrate non tributarie sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti. In mancanza di specifiche disposizioni, troveranno applicazione le disposizioni di cui la presente articolo per quanto compatibili.
- 5) Ai sensi di quanto consentito dalla normativa vigente il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, è destinato al trattamento accessorio del personale dipendente nei limiti e secondo le modalità annualmente definite in sede di contrattazione decentrata

Art. 10 – Sanzioni e interessi

- 1) Per le sanzioni relative a entrate tributarie e per i criteri di determinazione delle stesse, si applicano le misure previste dai D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i., fatte salve le norme di legge che intervengono direttamente sui singoli tributi.
- 2) Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.
- 3) Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 5.
- 4) A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli interessi applicati ai provvedimenti sanzionatori e ai rimborsi relativi ai tributi locali sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale.
- 5) Ai provvedimenti sanzionatori ed ai rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2008, indipendentemente dall'annualità di riferimento, si applicano gli interessi legali nelle misure in vigore per il periodo oggetto di accertamento o rimborso.
- 6) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 7) Su tutte le somme di qualunque natura, derivanti dagli atti di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri

di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 11 – Tutela giudiziaria

- 1) Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/92, trova applicazione quanto previsto nelle norme statutarie a mente dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 2) La rappresentanza e l'assistenza in giudizio dell'ente sono affidate al Responsabile di servizio. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, dovranno applicarsi i tariffari minimi.
- 3) Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate non tributarie il Comune o il concessionario ex art. 52 D.lgs. n. 546/1992 possono farsi assistere da un professionista abilitato, applicando i tariffari minimi.

Art. 12 – Forme di riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute del R.D. 14.04.1910 n. 639 o con le procedure previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i.
- 2) Resta impregiudicata, per le entrate non tributarie, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione della opportunità e della convenienza economica.
- 3) E' attribuita al Responsabile dell'entrata o al soggetto di cui all'art. 52 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, la firma della ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639. Per le entrate per le quali si intendano attivare le procedure di riscossione coattiva di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i., le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile dell'entrata o al soggetto di cui all'art. 52 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997.

Art. 13 – Forme di riscossione volontaria

- 1) La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nelle norme di legge e nei singoli regolamenti nel rispetto delle scadenze ivi previste.
- 2) Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio delle comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.
- 3) Non si fa luogo ad accertamento di tributi locali qualora l'ammontare totale dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni o interessi, per ciascun tributo e per ciascuna annualità, non superi l'importo complessivo di €. 5,00.
- 4) Se l'importo del provvedimento sanzionatorio o di rimborso supera il limite previsto dal comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.
- 5) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dall'annualità di riferimento.

- 6) Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 14 – Compensazione

- 1) Ai sensi dell'art. 1 comma 167 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, viene previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
- 2) Ai fini di cui al comma 1 è consentita la compensazione del credito maturato su un tributo esclusivamente con il debito maturato sul medesimo tributo.
- 3) Qualora intenda avvalersi della compensazione di cui al comma 2, il contribuente in sede di istanza di rimborso relativa ai tributi locali, può chiedere che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al Comune per il medesimo tributo e, all'uopo, dovrà indicare la tipologia di tributo e la relativa annualità su cui intende effettuare la compensazione.
- 4) Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, e quindi il credito del contribuente sia certo, l'ufficio che emette il provvedimento di rimborso, autorizza, sempre nel medesimo atto, la compensazione.
- 5) La compensazione non potrà essere richiesta per importi superiori e €. 4.000,00

Art. 15 – Sospensione e dilazione del versamento

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
- 2) Su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà di ordine socio-economico, debitamente comprovata, può essere concessa, dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate mensili, come di seguito quantificate e riassunte attraverso un piano rateale predisposto dall'ufficio e sottoscritto per accettazione dal richiedente, che impegna quest'ultimo a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, con obbligo di presentare all'Ufficio titolare dell'entrata la ricevuta di versamento.
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili;
- 3) In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.10 comma 4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade nel beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad €. 2.500,00 ai fini della concessione della rateizzazione, il dirigente o funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

Art. 16 – Rimborsi

- 1) I contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, fatte salve eventuali modifiche dei termini disposte da fonti superiori. L'ente provvede al rimborso delle somme entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta, e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3) Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi di cui all'art.10 comma 4.

Art. 17 – Autotutela

- 1) Il Responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) D. Lgs 446/97 dispongono l'annullamento degli atti illegittimi con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2) In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) Valore della lite;
 - c) Costo della difesa;
 - d) Costo derivanti da inutili carichi di lavoro.

Art. 18 - Forme di pubblicità

- 1) Il Comune adotta le iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, il regolamento, successivamente alla sua entrata in vigore, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e dell'entrata in vigore sarà dato avviso sul notiziario comunale "Castellazzo notizie".

Art. 19 - Entrata in vigore

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della deliberazione di approvazione.

- **Delibera di approvazione:** C.C. n. 4 del 27/02/2010, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 02/03/2010 al 16/03/2010, esecutiva dal 12/03/2010.
 - **Ripubblicazione Regolamento (giorni quindici):** dal 17/03/2010 al 31/03/2010.
 - **Entrata in vigore:** 01/04/2010.
-

- **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 2 del 12/03/2019 pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 18/03/2019 al 01/04/2019, esecutiva dal 28/03/2019;
 - **Effetto:** dal 01/01/2019;
 - **Entrata in vigore:** 02/04/2019.
-

- **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 4 del 02/03/2020 pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 04/03/2020 al 18/03/2020, esecutiva dal 14/03/2020;
 - **Effetto:** dal 01/01/2020
 - **Entrata in vigore:** 19/03/2020
-

- **Deliberazione di modifica:** C.C. n. 4 del 24/03/2021 pubblicata all'Albo Pretorio Telematico dal 01/04/2021 al 15/04/2021, esecutiva dal 11/04/2021;
- **Effetto:** dal 01/01/2021
- **Entrata in vigore:** 16/04/2021